

**Parere n. 120 del 22/11/2007 – Appalto integrato – Proposte migliorative del definitivo -
Limiti**

Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 22/11/2007 n. 120

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla C.E.V.I.G. s.r.l. - progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strade nella città di Nichelino. S.A. Comune di Nichelino.

PREC356/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla C.E.V.I.G. s.r.l. – progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strade nella città di Nichelino. S.A. Comune di Nichelino.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 6 luglio 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'impresa CEVIG s.r.l., mandataria dell'associazione temporanea di imprese con l'impresa Boccardo s.r.l., contesta la valutazione, operata dalla commissione giudicatrice, dell'offerta tecnica presentata dall'impresa successivamente risultata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto integrato indicato in oggetto, in particolare per quanto riguarda i sub criteri a) "proposta migliorativa inerente al miglioramento estetico funzionale delle scelte progettuali" (punti 25); b) "proposta migliorativa inerente la pavimentazione stradale" (punti 5) e c) "proposta migliorativa in merito all'arredo urbano, con eventuale fornitura e posa in opera di arredi ulteriori tali da rendere l'opera maggiormente qualificata dal punto di vista ambientale" (punti 30).

A parere dell'istante, l'impresa provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto "ha proposto la creazione di alcune nuove piazze comunali non attinenti con le strade del progetto definitivo su cui andavano eseguite le migliorie inerenti l'offerta tecnica".

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha rappresentato la insussistenza del fatto asserito dall'impresa istante, in quanto l'impresa controinteressata ha sviluppato la progettazione di interventi di arredo e riordino relativi ad aree comunali, pertinenti alle strade oggetto principale dell'appalto già esistenti ed in esercizio, come aree di parcheggio o come aree verdi attraversate dalle medesime strade.

La S.A. ha, inoltre, evidenziato che le proposte migliorative non hanno avuto effetto determinante ai fini dell'aggiudicazione, tenuto conto che il punteggio complessivo è stato assegnato per una pluralità di fattori, con particolare riferimento alle entità delle somministrazioni di arredo urbano e al valore tecnico complessivo dell'offerta.

Ritenuto in diritto

Per la definizione della questione prospettata all'attenzione dell'Autorità, si deve preliminarmente evidenziare che la fattispecie dell'appalto integrato si caratterizza per il fatto che il progetto esecutivo è affidato all'impresa aggiudicataria essenzialmente al fine di far compiere ad un unico soggetto, l'appaltatore, le scelte di dettaglio: l'impresa aggiudicataria dell'appalto integrato dovrà

redigere il progetto esecutivo in conformità al progetto definitivo "senza apprezzabili differenze di tecniche e di costo" come si legge nel comma 4 dell'articolo 25 del d.P.R. 554/1999. Per quanto attiene, in particolare, alle proposte migliorative sul progetto definitivo posto a base di gara, si precisa che le stesse non possono, come tutte le varianti, alterare la sostanza del progetto. Detto principio si applica anche in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che prevede l'apporto progettuale dei concorrenti e, conseguentemente, anche eventuali modifiche al progetto predisposto dall'amministrazione, purché le stesse non configurino un'alternativa progettuale, dovendosi limitare ad innovazioni complementari e strumentali, nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto di base.

Nel caso in esame, sulla base di quanto rappresentato dalla Stazione appaltante, le proposte migliorative formulate dall'impresa controinteressata rispettano quanto sopra delineato, essendosi concretizzate "nella riduzione di sedimi stradali eccedentari (e relativo incremento delle aree verdi), nell'arredo di intersezioni stradali e nella messa in sicurezza delle aree di parcheggio antistanti la Chiesa di S. Francesco. Nessuna di tali proposte prevede la creazione di nuove piazze o interventi non attinenti alle strade ed alle relative pertinenze."

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che non si rilevano profili di non conformità nell'operato della Commissione giudicatrice.

Il Consigliere Relatore Il Presidente
Piero Calandra Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 3 dicembre 2007